



Città di Rapallo

Provincia di Genova

Regolamento limiti esenzione versamenti e rimborsi, interessi e compensazioni dei tributi di competenza comunale

*Approvato dal Commissario Straordinario con Deliberazione n.10 del 29/03/2007
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 27 maggio 2013*

INDICE

- Art. 1. Criteri generali
- Art. 2. Tasso di interesse
- Art. 3. Compensazione
- Art. 4. Limiti di versamento e rimborso
- Art. 5. Decorrenza

Art. 1 Criteri generali

Il presente regolamento disciplina i limiti di esenzione, gli interessi e le compensazioni applicabili alla riscossione dei tributi locali ai sensi dell'art. 1, commi 165-166-167-168-171, L. 296/2006.

Art. 2 Tasso di interesse

La misura annua degli interessi applicabili ai tributi locali è pari al tasso legale¹.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 3 Compensazione

La compensazione fra tributi locali è ammessa con le seguenti modalità:

- a) compensazione solo a seguito di posizioni debitorie/creditorie relative a provvedimenti di accertamento/rimborso definitivi
 - tra tributi locali diversi solo se riferiti alla stessa annualità d'imposta e allo stesso soggetto titolare della riscossione;
 - all'interno dello stesso tributo locale se riferiti ad annualità d'imposta diverse.
- b) La compensazione è disposta dal Funzionario Responsabile d'imposta, d'ufficio – previa comunicazione al contribuente- o su istanza di parte.

Non è ammessa la compensazione sui versamenti in autoliquidazione tra i diversi tributi comunali o all'interno dello stesso tributo per annualità diverse;

Art. 4 Limiti di versamento e rimborso

L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi sono i seguenti:

- versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 2,00;
- emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00.

Per l'effettuazione dei rimborsi e per l'emissione degli avvisi di accertamento e di liquidazione l'importo minimo si intende comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e deve essere considerato come importo del singolo provvedimento.

Art. 5 Decorrenza

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'1/1/2007 anche per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007.

¹ Comma modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 27/05/2013